

# **SINPER** S.n.c.

## **SICUREZZA & PRIVACY**

**SICUREZZA SUL LAVORO - D.LGS 81/2008****NOVITA' DVR (Documento Valutazione Rischi)****INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI****INDICE**

1	<b>Premessa</b> .....	2
2	<b>Il Documento di Valutazione Rischi (DVR)</b> .....	2
3	<b>Soggetti obbligati</b> .....	2
4	<b>Sanzioni</b> .....	3
5	<b>Validità del DVR</b> .....	3
6	<b>Data certa del DVR</b> .....	3
7	<b>L'informazione del lavoratore</b> .....	3
8	<b>La Formazione del lavoratore</b> .....	4

## **1 - PREMESSA**

Dal 31 Maggio 2013 tutte le aziende, **indipendentemente dal numero di lavoratori occupati** (dunque anche sotto le 10 unità), dovranno essere in possesso del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)** a dimostrazione dell'avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.

## **2 - IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI (DVR)**

Le aziende sotto i 10 dipendenti potranno utilizzare le procedure standardizzate (previste da decreto interministeriale) per la valutazione dei rischi al posto della autocertificazione. La documentazione deve essere elaborata dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (ove fosse presente) previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e deve contenere:

- Una valutazione di tutti i potenziali rischi per la sicurezza e la salute durante le attività lavorative nelle quali siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. Le indicazioni delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati. Il programma delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli generali di sicurezza.
- L'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze certificate e poteri.
- L'indicazione del nominativo del responsabile designato del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi.
- L'individuazione esatta delle specifiche mansioni che eventualmente espongono i lavoratori che le ricoprono a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata e certificata formazione oltre che addestramento.

## **3 - SOGGETTI OBBLIGATI**

Tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore.

Per il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell'azienda.

La data dunque del 31 Maggio 2013 rappresenta l'ultimo giorno di validità dell'Autocertificazione effettuata a suo tempo dai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti.

**Dal 1 Giugno 2013 anche le aziende che occupano meno di 10 dipendenti dovranno dotarsi del DVR, elaborato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.**

#### **4 - SANZIONI**

- Per **omessa redazione del DVR**, violazione Art. 29, c.1, **l'arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400**. La pena dell'arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l'esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.
- Per **incompleta redazione del DVR** con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPI, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, **è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000.**

La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l'accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.

#### **5 - VALIDITA' DEL DVR**

Il legislatore non ha inteso legare al tempo l'obbligo di revisione ed aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, ma ha stabilito che la redazione del documento (conseguente naturalmente ad una nuova valutazione dei rischi) andrà eseguita in occasione di modifiche del processo produttivo, dell'organizzazione generale del lavoro interno e in caso di infortuni gravi.

Pertanto il documento andrà rielaborato nel caso in cui l'azienda modifichi la propria attività o ne aggiunga una alle precedenti.

#### **6 - DATA CERTA DEL DVR**

Il documento di cui all'Articolo 17, Comma 1, Lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 54, su supporto informatico **e deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'Articolo 53, di data certa** o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o RLST e dal Medico Competente, ove nominato.

#### **7 - L'INFORMAZIONE DEI LAVORATORI**

Secondo l'Art. 36 D.LGS 81/2008 ogni lavoratore deve ricevere una adeguata informazione su:


- i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività;
- le misure e le attività di protezione e di prevenzione adottate;
- i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;
- i nominativi dei lavoratori addetti all'antincendio ed al pronto soccorso;
- i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

**8 - LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI**

Secondo l'Art. 37 D.LGS 81/2008 e dopo gli Accordi Conferenza Stato Regioni del 21/12/2012, ciascun lavoratore deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

La formazione deve seguire gli Accordi Conferenza Stato Regioni del 21/12/2012 e in vigore dal 26/01/2012.

**LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI**



L'individuazione del livello di rischio avviene tramite i codici ATECO

**CONCLUSIONI**

Considerata la delicata materia e le pesanti sanzioni previste, si consiglia di **procedere nel più breve tempo possibile ad una analisi attenta ed approfondita della situazione relativa alla propria azienda rivedendo la documentazione a suo tempo prodotta.**